

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 53/2012

Seduta del 23.11.2012

OGGETTO DISMISSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI CADONEGHE

L'anno 2012 addì 23 del mese di novembre alle ore 18.55 nella Residenza Municipale, previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti (P) e assenti (A):

Il Sindaco GASTALDON Mirco (A)

e i Consiglieri:

1. BASSO PIETRO	P	11. FERRO ANDREA	A
2. NANIA ENRICO	P	12. GIACOMINI DENIS	P
3. CECCHINATO SILVIO	P	13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA	P
4. BECCARO PAOLINO	A	14. TALPO ANNA LUISA	P
5. GIACON CHIARA	P	15. MASCHI PIER ANTONIO	P
6. SCHIAVO MICHELE	P	16. PINTON SIMONE	P
7. PETRINA GIOVANNI	P	17. BORELLA SILVIO	P
8. LACAVA EDOARDO	P	18. FUGOLO GIANNI	P
9. VETTORE LUCIA	P	19. LO VASCO ANGELO	A
10. SAVIO ALBERTO	P	20. BOTTECCHIA GIOVANNI	P

e pertanto complessivamente presenti n. 17 componenti del Consiglio

Presiede il Vice Sindaco PETRINA Giovanni.

Partecipa alla seduta BUSON dott. Roberto, Segretario Comunale.

La seduta è legale.

Fungono da scrutatori i Consiglieri signori:

PARIZZI Augusta Maria Grazia, PINTON Simone

Oggetto:

**DISMISSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL
COMUNE DI CADONEGHE**

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco.

Relatore: Mirco Gastaldon - Sindaco.

Il Sindaco relaziona sulla proposta di deliberazione, avente ad oggetto la dismissione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Cadoneghe, in ottemperanza a quanto disposto che l'art. 14, comma 32 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010.

Con deliberazione n. 22 del 14.04.2009, il Consiglio Comunale aveva effettuato una prima ricognizione sulle partecipazioni societarie, disponendo il mantenimento delle stesse in ossequio alle previsioni di cui all'art. 3, comma 27 della legge 244/2007.

Dal suddetto provvedimento di ricognizione era emersa la proprietà da parte dell'ente di partecipazioni nelle seguenti società: società Acegas-Aps Spa, Aps Holding Spa, Finanziaria Aps Spa, Banca Popolare Etica, ETRA Spa, SETA Spa.

Il Sindaco fa presente che le recenti disposizioni finanziarie e di stabilizzazione dei bilanci degli Enti Locali, stabiliscono norme sempre più restrittive anche in tema di partecipazioni societarie da parte dei Comuni prevedendo la vendita delle azioni possedute di quelle società la cui attività non risulta strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali. Non solo, ma l'art. 20 comma 2 lettera l) del D.L. del 06.07.2011 n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito in Legge n. 111 del 15.07.2011, sancisce che le operazioni di dismissione di partecipazioni societarie messe in atto dai comuni conformemente alla vigente normativa vengono assunte come uno dei parametri per valutare la virtuosità dei Comuni.

Il quadro di riferimento si complica ulteriormente se pensiamo poi che il comma 9 dell'art. 20 del D.L. 98/2011 stabilisce che ai fini del calcolo della percentuale di incidenza delle spese del personale sulle spese correnti dei comuni si computano anche quelle delle società a partecipazione pubblica titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale avente carattere non industriale né commerciale ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

L'intento del legislatore è quello di tutelare la concorrenza e il mercato ovvero impedire che gli enti locali attraverso la costituzione di società, l'assunzione di partecipazioni o il loro mantenimento, possano intervenire nei settori nei quali il mercato può efficientemente operare, così distorcendolo per la presenza di soggetti che per mezzo del finanziamento pubblico godono di indebito vantaggio concorrenziale.

Del resto già il CdS (Sez. VI. n. 2994 del 30/05/2003) aveva ribadito che gli enti pubblici non economici non dovessero assumere, al di fuori di un espresso dettato legislativo e normativo, compiti privatistici commissioni imprenditoriali che gli distolgano dalle funzioni istituzionali loro affidati.

A ben guardare, le partecipazioni alle società Acegas-Aps Spa, Aps Holding Spa, Finanziaria Aps Spa, Banca Popolare Etica, non svolgono, alla luce dell'evoluzione della normativa in materia, attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali.

Le partecipazioni a queste società sono talmente esigue da non permettere al comune di incidere sulle politiche industriali delle società e sul loro assetto societario. Senza dire che tali partecipazioni non permettono per il futuro al comune di beneficiare direttamente dei servizi svolti

da questi enti dal momento che i relativi affidamenti presuppongono comunque l'espletamento di gare d'appalto. In più va anche ricordato che le finalità principali di alcune società non hanno uno stretto rapporto con quelle svolte dal comune (Finanziaria Aps Spa e Banca Popolare Etica).

Si ritiene invece di mantenere la partecipazione azionaria con le società ETRA Spa e SETA Spa, in ragione dell'entità della partecipazione economica e delle attività svolte dalle stesse.

Il Sindaco conclude pertanto chiedendo al Consiglio Comunale di approvare la presente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 14.04.2009 ad oggetto "Ricognizione Società partecipate ai sensi dell'art. 3 comma 27, Legge 24/12/2007 n. 244";

ACCERTATO che questo Ente detiene, allo stato attuale, le seguenti partecipazioni societarie:

Ente	Partecipazione (n. azioni)	Quota Percentuale di capitale posseduta	Valore nominale azione	Partecipazione (valore nominale)
A) Acegas-Aps Spa	430	0,008	€ 5,16	€ 2.218,80
B) Aps Holding Spa	52	0,001	€ 1,00	€ 416,00
C) Finanziaria Aps Spa	52	0,0022	€ 1,00	€ 52,00
D) Banca Popolare Etica Soc.Coop. p.a.	25	0,0066	€ 52,50	€ 1.387,50
E) ETRA Spa	1.266.784	3,79	1	€ 1.266.784,00
F) SETA Spa	191.267	5,42	30	€ 5.738.010,00

VERIFICATO quanto segue :

- 1) che l'attività di **ACEGAS-APS Spa** – con sede legale a Trieste ha per oggetto (art. 3 dello Statuto): L'esercizio – in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta sia attraverso, società controllate e/o collegate – delle attività inerenti alla: - Gestione integrata delle risorse idriche (acquedotto, fognature, impianti di trattamento); - Gestione integrata delle risorse energetiche (energia elettrica, gas e calore per uso industriale e domestico); - Gestione dei servizi ambientali (servizio raccolta e smaltimento rifiuti urbani, ospedalieri, industriali, pericolosi, bonifica dei siti inquinanti); - Opera in settori integrativi volti a realizzare fini sociali, di sviluppo economico e civile (impianti di illuminazione pubblica, semaforici, manutenzione strade, manutenzione impianti tecnologici, ecc);
- 2) che l'attività di **APS HOLDING Spa** – con sede legale a Padova ha per oggetto i seguenti servizi (art. 3 dello Statuto): Servizi Pubblici Locali, quali : A) Servizi Integrati di mobilità (trasporto urbano ed extra urbano; trasporti scolastici e per disabili; gestione parcheggi, ecc.) B) Servizi pubblici diversi dalla mobilità (cremazione, servizi cimiteriali, attività di officina, riparazione, manutenzione, ecc); C) Servizi di interesse generale (Information and Communication Technology, Telecomunicazione Telecontrollo, ecc.); D) Attività di Holding di Partecipazione (acquisto e vendita quote di partecipazione anche azionarie, ecc.);
- 3) che l'attività di **FINANZIARIA APS Spa** – con sede legale a Padova – ha per oggetto (art. 3 dello Statuto): 1. acquisto, vendita assunzione di interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in società ed enti ; 2. finanziamento e/o coordinamento amministrativo, finanziario

e tecnico delle società ed enti nelle quali partecipa; 3. compravendita, possesso gestione di titoli; 4. assistenza allo svolgimento di pratiche relative alle istruttorie per l'ottenimento di finanziamenti; 5. attività immobiliare;

- 4) che l'attività di **BANCA POPOLARE ETICA Soc. Coop. p.a** – con sede a Padova, ha per scopo – oggetto (Art. 4 dello statuto): - società-cooperativa retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ...; - predisporre un piano imprenditoriale ... per l'avvio in Italia di una “Banca Etica” di sostegno finanziario del terzo settore; - sostenere iniziative nel campo del volontariato e dell'economia equo solidale rivolte all'Italia e ai paesi in via di sviluppo;
- 5) che l'attività di **ETRA Spa** – con sede a Bassano del Grappa (VI), ha per oggetto (art. 2 dello Statuto): lo svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali consentiti dalla legge previsti in materia ambientale (gestione rifiuti, raccolta differenziata, recupero e riciclaggio materiali, produzione e commercializzazione di composti ecc.), di risorse idriche integrate (gestione di opere, impianti e reti idriche e fognarie; progettazione ed esecuzione di opere, impianti e reti afferenti al servizio idrico integrato e gestione di tutti i servizi allo stesso connessi ecc.), di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e pulizie in genere;
- 6) che l'attività di **SETA Spa** – con sede a Vigonza (PD), ha per oggetto l'amministrazione di reti e impianti relativi al servizio idrico integrato in capo alla stessa o eventualmente affidati alla società dai comuni soci; l'eventuale realizzazione, ampliamento e manutenzione di reti e impianti relativi al servizio idrico integrato nel caso in cui la società venga dotata di adeguate risorse finanziarie da parte dell'ATO “Brenta”; inoltre la società, in ottemperanza alle norme di legge ed alle deliberazioni dell'Assemblea dell'Ambito Territoriale Ottimale “Brenta”, ha l'obbligo di mettere a disposizione del servizio idrico integrato le proprie reti e impianti;

PRESO ATTO che l'art. 3, comma 27 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispone che “Le amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni giudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n°163, e l'assunzione di partecipazioni di tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001n°165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza”;

RILEVATO che in merito a tale disposizione, come precisato la Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per il Veneto, con deliberazione n. 5 del 14 gennaio 2009, si è espressa nel senso che la stessa “al di là del dichiarato intento di salvaguardare la concorrenza, mira a tutelare gli equilibri generali di finanza pubblica, limitando i costi delle società costituite o partecipate da alcuni enti pubblici, tra cui i comuni...”;

ATTESO inoltre che l'art. 14, comma 32 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, che, contenendo alcune disposizioni restrittive sulle partecipazioni pubbliche in Società, prosegue il processo diretto a garantire la dismissione, da parte dei Comuni, delle partecipazioni medesime stabilendo che i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 23.11.2012

debbano procedere a mettere in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del decreto o a dismetterne le partecipazioni entro il 31 dicembre 2012;

RICHIAMATE le deliberazioni della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Lombardia:

- n. 195/2009, nella quale si precisa che spetta all'Ente valutare le modalità ottimali di espletamento del servizio con riguardo ai costi, ai margini di copertura degli stessi, alle migliori modalità di organizzazione del servizio in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
- n. 548/2009, nella quale si precisa che *"sono espressamente consentite esclusivamente partecipazioni societarie che risultano strettamente necessarie ed è compito dell'ente valutare se l'impiego dello strumento societario risulti o meno funzionale e necessario alle attività istituzionali dell'Ente"*;

SPECIFICATO che, come previsto dall'art. 20 del D.L. 98/2011, convertito in legge 111/2011, gli Enti saranno suddivisi, ai fini del contributo alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in quattro classi sulla base di svariati parametri di virtuosità tra cui *"qualsiasi operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente"*;

ATTESO che nell'ambito del quadro normativo ed istituzionale come sopra richiamato si debba mantenere allo stato le partecipazioni del Comune limitatamente alle seguenti Società, per le motivazioni per ciascuna indicata:

1. ETRA Spa:

- la partecipazione è economicamente rilevante;
- la Società gestisce per conto di questo comune il servizio di igiene urbana e ha effettuato importanti investimenti per la realizzazione degli impianti destinati al conferimento dei rifiuti;
- spetta inoltre alla Società la progettazione ed esecuzione di opere, impianti e reti afferenti al servizio idrico integrato e la gestione di tutti i servizi allo stesso connessi;

2. SETA Spa:

- la partecipazione è economicamente rilevante;
- la società gestisce le reti e gli impianti relativi al servizio idrico integrato, in stretta collaborazione con ATO Brenta;

RITENUTO opportuno invece avviare il procedimento di dismissione delle altre partecipazioni azionarie in quanto non risultano strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;

RITENUTO pertanto di dismettere le seguenti partecipazioni:

- Acegas-Aps Spa;
- Aps Holding Spa;
- Finanziaria Aps Spa;
- Banca Popolare Etica Soc.Coop. p.a.;

ATTESO infatti che le partecipazioni alle suddette società:

- sono particolarmente esigue e quindi tali da non poter incidere sulle politiche industriali delle suddette società e sugli assetti societari;

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 23.11.2012

- non permettono per il futuro affidamenti diretti di servizi dovendosi procedere comunque a mezzo di procedure di gara;

- non comportano un vantaggio immediato e diretto per l'ente

RILEVATO altresì che per alcune società le principali attività che svolgono non sono immediatamente correlate alle finalità istituzionali del Comune (Acegas-Aps Spa, Aps Holding Spa, Finanziaria Aps, Banca Popolare Etica Soc.Coop. p.a.);

ATTESO INFATTI che per il mantenimento delle partecipazioni in sede di valutazione del rapporto di stretta necessità e/o alla sussistenza di servizi di interesse generale devono essere valutate esigenze di ordine tecnico (ad es.: con riferimento a beni e servizi non reperibili nel libero mercato o strutturalmente non erogabili direttamente dall'ente) o economico (per es.: legate alla maggiore convenienza economica dell'autoproduzione del bene o servizio rispetto all'acquisizione di esso sul mercato) che depongano a favore dell'opzione societaria (Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per il Veneto parere 5/2009);

RILEVATO che tali esigenze non si rivengono nel caso delle suddette società;

RICHIAMATO quanto recentemente ribadito dalle recenti deliberazioni delle sezione regionali di controllo della Corte dei Conti (tra le altre, della Regione Puglia con delibera n. 12/PAR/2011 del 2/3/2011; della Regione Lombardia con delibera n. 602/2011/PAR del 8/11/2011; della Regione Emilia Romagna con delibera n. 9 del 13/02/2012) e cioè:

- che i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti non possono costituire società, né detenere più alcuna partecipazione azionaria, dovendo dismettere quelle già possedute;
- che le esclusioni dalle procedure di dismissioni sopra richiamate si riferiscono esclusivamente ai casi di partecipazione di quelle società la cui attività risulta strettamente necessaria al perseguimento delle attività istituzionali del Comune;
- che i casi di esclusioni di cui sopra costituiscono una deroga ad un obbligo di carattere generale;

DATO ATTO che compete al consiglio comunale l'adozione degli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali e di concessioni di servizi pubblici, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 267/2000;

RILEVATO che l'adozione del presente provvedimento comporta la revoca della succitata deliberazione consiliare n. 22/2009;

PRESO ATTO dei pareri espressi in calce alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 267/2000;

SI PROPONE

1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la cessione dell'intera partecipazione posseduta dal Comune di Cadoneghe nelle Società di seguito elencate, mediante procedura ad evidenza pubblica:

- APS-ACEGAS Spa;
- Aps Holding Spa;
- Finanziaria Aps Spa;
- Banca Popolare Etica Soc.Coop. p.a.

2. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative finalizzate alla cessione di cui trattasi;

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 23.11.2012

3. 1. di mantenere, per le ragioni in premessa esposte, le partecipazioni del Comune di Cadoneghe nelle seguenti società:

- ETRA Spa;
- SETA Spa;

4. di trasmettere il presente atto per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di propria competenza:

- all'organo di revisione economico-finanziaria;
- ai rappresentanti legali delle società partecipate di cui sopra.

5. di dare atto che per effetto del presente atto viene revocata la deliberazione del C.C. n. 22 del 14.04.2009 avente per oggetto: "Ricognizione Società partecipate ai sensi dell'art. 3, comma 27, 28 e 29 legge 24/12/2007 n. 244 – Finanziaria 2008".

PARERI:

Ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, relativamente alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole.

Cadoneghe,

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Giorgio Bonaldo

Ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, relativamente alla regolarità contabile si esprime parere favorevole.

Cadoneghe,

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Giorgio Bonaldo

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 23.11.2012

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto al punto 4 dell'ordine del giorno.

Intervengono l'Assessore Petrina e il Consigliere Maschi

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, l'emendamento in atti del Comune prot. 23953 del 21.11.2012 (allegato sub A).

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti	17	
Voti favorevoli	12	
Astenuti	5	(Borella, Fugolo, Maschi, Pinton, Talpo)

L'emendamento è approvato.

Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la suestesa proposta di deliberazione nel testo complessivo derivante dal recepimento dell'emendamento.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti	17	
Voti favorevoli	12	
Astenuti	5	(Borella, Fugolo, Maschi, Pinton, Talpo)

Il Presidente proclama l'esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata.

Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti	17	
Voti favorevoli	12	
Astenuti	5	(Borella, Fugolo, Maschi, Pinton, Talpo)

Il Presidente proclama l'esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 23.11.2012

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

*IL PRESIDENTE
PETRINA Giovanni*

*IL SEGRETARIO
BUSON dr. Roberto*

N°976 registro atti pubblicati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 27.11.2012

Addì 27.11.2012

IL FUNZIONARIO INCARICATO
.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 22.12.2012

Lì 24.12.2012

IL FUNZIONARIO INCARICATO
.....
